

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DIRETTIVA 92/99/CEE DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1992

che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/64/CEE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, a norma della direttiva 70/524/CEE, il contenuto dei suoi allegati deve essere costantemente adeguato al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico; che tali allegati sono stati codificati dalla direttiva 91/248/CEE della Commissione ⁽³⁾;

considerando che lo studio di vari additivi riportati nell'allegato II, e che possono pertanto essere autorizzati a livello nazionale, non è stato ancora concluso; che è quindi necessario prorogare il termine di autorizzazione di tali sostanze per un periodo determinato;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per gli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 70/524/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 221 del 6. 8. 1992, pag. 51.

⁽³⁾ GU n. L 124 del 18. 5. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

1. Nella parte A « Antibiotici »:
 - 1.1. Alla voce n. 22 « Avoparcina », la data del « 30. 11. 1992 » che figura nella colonna « Durata dell'autorizzazione » è sostituita:
 - da quella del « 7. 4. 1993 » per quanto concerne la categoria di animali « agnelli, dall'inizio della ruminazione, ad eccezione degli agnelli al pascolo », e
 - da quella del « 30. 11. 1993 » per quanto concerne la categoria di animali « vacche da latte ».
 - 1.2. Alla voce n. 28 « Avilamicina », la data del « 30. 11. 1992 », che figura nella colonna « Durata dell'autorizzazione » è sostituita:
 - ogni volta, da quella del « 30. 3. 1993 » per quanto concerne le categorie di animali « suinetti » e « suini », e
 - da quella del « 30. 11. 1993 » per la categoria di animali « polli da ingrasso ».
 - 1.3. Alla voce n. 29 « Efrotomicina », la data del « 30. 11. 1992 » che figura nella colonna « Durata dell'autorizzazione » è sostituita ogni volta da quella del « 30. 11. 1993 » per quanto riguarda le categorie di animali « suinetti » e « suini ».
2. Nella parte D « Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose »:
 - 2.1. Alla voce n. 21 « Maduramicina Ammonio », la data del « 30. 11. 1992 » è sostituita da quella del « 30. 3. 1993 ».
 - 2.2. Alle voci n. 22 « Robenidina », 23 « Narasin/Nicarbazina » e 24 « Diclazuril », la data del « 30. 11. 1992 » è sostituita ogni volta da quella del « 30. 11. 1993 ».
3. Nella parte L « Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti » alla voce n. 1 « Aluminati di calcio sintetico », la data del « 30. 11. 1992 » che figura nella colonna « Durata dell'autorizzazione » per quanto concerne le categorie di animali « pollame, conigli e suini » è sostituita da quella del « 30. 3. 1993 ».